

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazioni sui progetti di legge relativi alle concessioni delle strade ferrate da Torino a Novara; da Mortara a Vigevano — Continuazione della discussione sul progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare — Articolo 1°: emendamento della Commissione — Obbiezioni dei senatori Castagnetto e Picolet — Osservazioni del senatore Pinelli a sostegno del sistema ministeriale — Parole del senatore Massa Saluzzo in appoggio dell'emendamento della Commissione — Risposte del senatore Alfieri e del ministro delle finanze — Controprogetto del senatore Picolet, combattuto dal ministro delle finanze e dal senatore Alfieri — Adozione dell'emendamento della Commissione — Sospensione della discussione chiesta dal ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

RELAZIONI SOPRA I PROGETTI DI LEGGE PER LE CONCESSIONI DELLE STRADE FERRATE DA TORINO A NOVARA, E DA MORTARA A VIGEVANO.

PRESIDENTE. Rendo conto al Senato che si è deposto sul tavolo della presidenza il rapporto del signor senatore Piazza sulla legge per la concessione della strada ferrata tra Torino e Novara, e quello sulla legge per la concessione della strada ferrata tra Mortara e Vigevano compilato dal signor senatore Mosca. Questi due rapporti saranno dati alle stampe, e quindi sollecitamente distribuiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 791-860.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.

PRESIDENTE. Dovendosi in ora passare alla discussione degli articoli della legge per l'imposta personale e mobiliare, io ho l'onore di leggere il primo articolo del progetto ministeriale, che è così concepito:

« Art. 1° L'imposta personale-mobiliare portata dal regio editto del 14 dicembre 1818 è riordinata e stabilita sulle seguenti basi:

- « 1° Sul valore locativo delle abitazioni;
- « 2° Sul valore della mobilia delle medesime;
- « 3° Sui famigli, ossia persone di servizio;
- « 4° Sui cavalli;
- « 5° Sulle vetture. »

A quest'articolo la Commissione ha contrapposto quest'altro:

« Art. 1° È stabilita un'imposta sul valore locativo delle abitazioni secondo le norme prescritte dalla legge presente.

« Nell'abitazione si comprendono le scuderie, i fenili, le rimesse, i magazzini e generalmente tutti i locali dipendenti dall'alloggio, salve le eccezioni espresse nell'articolo 5° »

Il Senato ben vede che l'articolo della Commissione è un emendamento vero all'articolo primo del progetto ministeriale; emendamento inquantochè il valor locativo vi è diversamente tassato; emendamento, in quanto che è imposto dalla Commissione il solo valor locativo; in conseguenza questa abbandona le tre ultime categorie di tassa sui famigli, sui cavalli, e sulle vetture. Dovendo adunque l'emendamento della Commissione avere nella discussione la priorità sul progetto del Ministero, io debbo metterlo in primo luogo in discussione ed in votazione, ed accordo perciò la parola al signor senatore Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Io desidero chiedere una spiegazione alla cortesia della Commissione: era mia intenzione di far ieri questa domanda in occasione della discussione generale, ma stante l'ora tarda, mi è parso che poteva trovare egualmente sede nella discussione del primo articolo.

La Commissione ed il Ministero sono unanimi in respingere la faccia di progressività, che da alcuni degli oratori fu data a questa legge. L'onorevole relatore della Commissione osservava ben a proposito che la base segnata dall'articolo dello Statuto, che cioè debbano le imposte essere in proporzione degli averi, non poteva sicuramente invocarsi quando si tratta di fitti, conciossiachè il fitto non sia un avere, ed infatti io lo credo di preferenza un debito, anzi che un avere.

La Commissione spiega il suo intento in questi termini:

« La materia imponibile è nel complesso di tutti i proventi del contribuente, quale che sia la fonte onde derivano, ossia il grado d'agiatezza di cui egli gode. »

Quindi considera il fitto come un segno d'agiatezza, un segno di fortuna, ed è da questo segno che ne trae argomento per stabilire l'imposta.

Io premetto un'osservazione, la quale si applica egualmente ed al progetto ministeriale, ed a quello della Commissione: cioè, che l'istesso segno, il quale a 150 franchi, per esempio, farà segno di povertà, a 151 franchi resterà segno di agiatezza, ma ammesso che anche dopo 150 franchi sia segno di agiatezza, io osservo che o progredisce, o si arresta. Se progredisce, finisce per confiscare la proprietà: se si arresta, io domando per qual motivo piuttosto al fitto di 4 o 5 mila lire, che non ad un'altra proporzione qualunque? Se noi ammettiamo che al disotto di 150 franchi è segno di povertà per dispensare dall'imposta, pare che siccome quanto più progredisce la fortuna, tanto più si paga di fitto, così dovrebbe anche per lo stesso principio progredire. Ma si ferma ed è in ciò che io vedo il vero carattere dell'imposta progressiva. Prescindendo però da questi riflessi, io torno alle parole espresse nella relazione dalla Commissione.

« La materia imponibile è nel complesso di tutti i proventi del contribuente quale che sia la fonte onde derivano ossia il grado di agiatezza di cui egli gode. »

Dunque si prende il segno dell'agiatezza di cui egli gode e si crede che imponendo sulla base del fitto si possa colpire equamente il contribuente.

Ebbene io credo che questa base non possa dirsi giusta: io pongo per esempio due individui, i quali abbiano tutti e due un patrimonio di 20,000 lire in stabili; credo che il caso non sia nè ipotetico, nè infrequente; di questi individui l'uno è ammogliato ed ha prole numerosa; prende un alloggio per il quale paga 3000 franchi di fitto; ed è imposto in ragione di 3000 franchi; l'altro è ammogliato senza prole; prende un alloggio pel quale paga 1000 franchi di fitto; s'impone in ragione di questo fitto; domando se la legge sia egualmente provvida, se il segno dell'agiatezza, il quale si prende per imporre questi fitti, sia equamente applicato mentre più aggrava chi con egual patrimonio ha inoltre il peso della famiglia.

Resta poi un altro riflesso a fare, ed è che fu stabilita l'anno scorso un'imposta sui fabbricati; quest'imposizione ha fatto che i fitti si sono accresciuti in proporzione di essa; i fitti in generale furono aumentati del 10 o del 15 per cento; questo aumento istesso servirà ora di base ad accrescere la fissazione dell'imposta attuale.

Riassumendo, dalla proposta dell'ufficio centrali parmi di poterne dedurre che l'imposta presente veste tutto il carattere di un'imposta sulla rendita, cioè che si considera il fitto come segno di agiatezza e che si stabilisce quest'imposta perchè si vuol colpire la rendita. Ora il carattere dell'imposta sulla rendita deve essere tale che colpisca tutte intiere le situazioni del contribuente. Parlando ad un'assemblea d'alto senno e dottrina qual è il Senato, credo che sarebbe presunzione la mia il tesservi il quadro, o signori, di tutti gl'inconvenienti a cui dà luogo l'imposta sulla rendita; tuttavia se il Senato mi permette gli sottoporrei due autorevoli opintoni, le quali mi parvero calzare ottimamente al caso nostro. L'una la traggio da una proposta di lord Brougham alla Camera inglese nel 1851.

Egli così si espresse parlando di quest'imposta:

« On ne doit jamais recourir à une taxe directe sur le revenu, si ce n'est dans quelque grande crise des affaires publiques, alors qu'une dépense extraordinaire peut devenir inévitable pour un temps, ou à l'occasion de quelque gêne dans les finances nationales qui ne peuvent pas être maintenues en équilibre par d'autres moyens. »

« Outre tous ces autres vices, une taxe du revenu soulève des objections, comme offrant, par la facilité d'élever son

chiffre suivant les exigences présumées du service public, une tentation constante à l'extravagance de la part du Gouvernement, ce qui tend à enlever la barrière la plus efficace à des dépenses imprévoyantes et à dispenser de la nécessité de chercher des revenus dans la réduction des dépenses. »

« Cette taxe étant la pire de toutes, sauf seulement les taxes sur la nourriture, sur l'intelligence et sur les progrès des sciences, ne doit sous aucun rapport faire partie des revenus ordinaires de l'Etat; elle doit cesser avec la nécessité, qui seule pourrait justifier son établissement. »

Un altro grave riflesso quasi analogo e molto recente io trovo in un discorso dell'attuale cancelliere dello scacchiere:

« Depuis dix ans, la Chambre et le pays ont acquis une grande expérience en ce qui regarde l'impôt direct. Il y a précisément dix ans qu'un des hommes d'Etat les plus distingués des temps modernes, un homme qui eut une part très-grande dans ces réductions des droits dont je parlais tout à l'heure, introduisit une mesure qui pesa directement et lourdement sur le pays. Tout le monde se rappelle que l'*income-tax* fut représentée comme une mesure de salut, que la Chambre ne la vota qu'avec un vaste système d'exceptions, ni la Chambre, ni le pays ne manifestèrent alors un grand amour pour l'impôt direct. En dépit de l'immense talent de son auteur, le projet ne fut adopté qu'après une longue discussion, et avant dix ans la loi était devenue tellement impopulaire, qu'on ne la prorogea qu'à la condition expresse qu'elle serait soumise à l'examen sérieux et minutieux d'un comité spécial. . . . »

« Une des grandes objections faites à l'*income-tax* est, évidemment, qu'il n'y a pas de différence dans la contribution des revenus temporaires et des revenus permanents. C'est là ce que la Commission doit examiner et je répète, je ne veux rien préjuger. . . . »

« Il y a d'ailleurs un point sur lequel la Commission est unanime; c'est qu'une taxe de cette nature, si elle devient permanente, ne peut reposer sur un système d'exceptions. Certes, en théorie, l'impôt direct est simple, facile, séduisant; mais quand il s'agit de l'appliquer, des obstacles inouïs surgissent. Pour être tolérée il faut qu'une pareille taxe soit générale, que le palais et la chaumière la supportent à litre égal. Or cela est éminemment difficile, si non impossible. Et pourtant une mesure permanente, basée sur des exceptions, est une vraie mesure de confiscation. »

Io dunque nella proposta dell'ufficio centrale non ho potuto a meno di vedere il germe dell'imposta sul reddito. Questa imposta, come il Senato ha potuto vedere dall'opinione d'uomini eminenti, debbe, per essere basata equamente, pesare egualmente sopra tutte le classi ed averi, e soprattutto dee essere modica.

La base in Inghilterra di questa imposta si tiene su lire 2 e 90 centesimi per ogni cento; superiore a questa base credo che l'Inghilterra non l'avrebbe mai tollerata; ed il progetto la fa salire sino al 27 per cento. Trattandosi impertanto di adottare il principio qual è proposto, io credo che importi grandemente che il Senato veda la portata della sua deliberazione.

Si tratta da un canto di un'imposta che può vestire il carattere di progressività, che è riconosciuta come la pessima di tutte le imposte. Si tratta dall'altro canto di una imposta sulla rendita, la quale anch'essa è sorgente di gravissimi inconvenienti. Ma dico di più, dalla proposizione fatta dalla Commissione io vedo ancora nascere un'altra conseguenza; la Commissione vedendo come un aumento di pochi centesimi nel valore locativo facendo passare un contribuente da una classe all'altra, lo farebbe soggetto ad una quota d'im-

posta notabilmente maggiore, ideò il progetto di stabilire la tassa in modo che nel passare da una classe all'altra si accresca la quantità dell'imposta non sull'intero montare del fitto, ma solamente sulla somma per cui eccede il limite infimo della classe di cui viene a far parte.

Ora questa base, la quale toglie per verità il difetto che si rilevava nel progetto ministeriale, veste propriamente il carattere della progressività. Qual è la differenza tra la proporzionalità e la progressività? La proporzione colpisce semplicemente in egual modo tutte le unità; la progressività colpisce in modo più forte le unità successive.

Qui è il caso; uno paga, supponiamo, per il fitto da 1000 a 1500 fr. il 10, poi viene a pagare il 12, poi il 16, poi il 19 e così di seguito; dunque l'imposta prende veramente il carattere della progressività.

Fu osservato dall'onorevole ministro delle finanze che simile base era già stata adottata dal Senato in altre leggi. Il Senato so che in qualche legge ha potuto adottare delle disposizioni che in certa guisa vestono il carattere della progressività, però fu sempre combattuto questo sistema anche in Senato, ed ho presente che nell'ultima legge di tassa sulle ritenenze agli impiegati, il Senato appunto aveva fatta una distinzione tra le pensioni e gli stipendi, osservando che le pensioni dovendo considerarsi come un avere proprio del pensionato, e non più riducibile, non potesse essere soggetto ad una tassa progressiva.

D'altra parte gli stipendi potendo dipendere dalla liberalità del Governo, essendo libero al Governo di ridurli in una piuttosto che in altra misura, adottò il sistema della progressività consacrandosi quindi in tal guisa il principio della proporzione.

Per queste considerazioni adunque io non saprei ancora adattarmi a dare il voto all'articolo proposto dalla Commissione senza sentire dalla medesima quelle spiegazioni che possono tranquillare il mio animo sul merito degli esposti riflessi.

PICOLET. Je demande la parole.

PIANA. Domando la parola.

GALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Elle a été demandée auparavant par M. Pinelli.

PINELLI. Io ho ascoltato nella discussione di ieri le lucide osservazioni che per parte tanto del ministro di finanze, quanto dell'onorevole relatore della Commissione, furono poste innanzi a sostegno dei rispettivi sistemi; e certamente molte di cui ci fecero copia l'uno e l'altro, possono aver giovato a rendere più facili le convinzioni di ciascheduno sopra l'importante argomento che si discute.

Per mio conto, io confesso di essermi posto con attenzione ad ascoltare queste dottrine le quali erano necessarie nello stato di grave dubbio in cui si trovava la mia mente. Ora la discussione venendo ristretta all'articolo 1, io credo che non sia d'uopo di allargarsi maggiormente e di ripetere quegli argomenti, i quali possono in generale militare pel complesso dell'uno o dell'altro progetto di legge, ma che principalmente il discorso si debba restringere alle basi dell'imposta di cui si tratta, secondo il progetto ministeriale, in confronto alla base più ristretta che offre il progetto della Commissione.

Io non so dissimulare, o signori, che in mezzo a quegli argomenti che si fecero valere per adottare l'una piuttosto che l'altra redazione, io avrei tuttavia desiderato che la questione si fosse posta più rigorosamente sopra i principii economici, i quali, secondo me, debbono regolare la materia.

Infatti, io credo che non sia d'uopo di trattarsi sopra quelle sfavorevoli prevenzioni, le quali si mettono innanzi riguardo al sistema proposto dal Ministero sotto l'aspetto principalmente di colpire più una classe che l'altra di cittadini; io credo che il principio della nostra legislazione in materia d'imposizioni sia stato sempre quello di alleviare la sorte della classe meno agiata, e questo principio lo trovo già stabilito in leggi che precedono di gran lunga le discussioni, le quali nacquero in tempi a noi vicini.

Io a questo riguardo non ho che a riferirmi ad un testo, di cui mi occorre già di citare alcune parole, e che io vi leggerò per intero, il preambolo cioè dell'editto del 16 marzo 1797, relativo alla tassa del 10 per 100 sopra le liberalità, così tra vivi che per atto d'ultima volontà, in cui così spiegavasi il legislatore:

« Avendo determinato di togliere, diminuire o sospendere alcune delle imposizioni più gravi, abbiamo stimato di procurare alle nostre finanze i mezzi di andar scemando il debito loro che angustia il popolo tutto con una specie di imposizione che ricade particolarmente sulle persone più agiate, e riesce anche a queste di pochissimo aggravio. »

Il principio di tendere al sollievo delle finanze col far concorrere le persone più agiate è dunque un sistema, il quale non si giudicò infausto neppure a quei tempi da noi già sì remoti, e la storia attesta come quei sovrani del Piemonte, i quali ebbero fama di principi i più popolari, un Carlo Emanuele I, un Vittorio Amedeo II, furono quelli che nei tempi più difficili trovarono le popolazioni le più fedeli, le più devote ed energiche in sostenerne i diritti.

Io pertanto protesto di lasciare questa discussione troppo estranea al soggetto.

Secondo me, allorchè la Commissione pone per base che l'attuale imposizione non possa partire da nessuna base precisa di rendita, ma che si debba unicamente attenere a certi segni, essa adotta un sistema alquanto dubbioso, alquanto vago.

Infatti mi pare che non si tratta di altro che di un'imposizione diretta; ora le imposizioni dirette cadono sul provento; le imposizioni che cadono sul provento hanno questo canone fondamentale: che non si possa mai percuotere il provento al di là di quel limite, sino al quale è destinato a supplire, sia alla riproduzione del capitale, sia all'adempimento dei bisogni ordinari. Ma, ammesso una volta che una parte del reddito non si converta in questi usi, si riguarda dagli economisti in generale che nessun danno ne possa provenire al paese quando si facciano concorrere queste porzioni di reddito nel pagamento di tasse speciali. Anzi io trovo che questo sia l'unico sistema giusto: perciocchè lo scendere in campo con un sistema, il quale adotta semplicemente certi segni, certe indicazioni, riservandosi poi di formare sopra di queste una scala della tassa medesima, non può a meno di essere un sistema, il quale si riconosca arbitrario.

Ammetterò bensì che, partendo da questa base, si cadrebbe facilmente nell'inconveniente che si rimprovera in generale alla imposizione sulla rendita, la difficoltà cioè che vi ha di poter valutare questa rendita e di poterla giustamente e proporzionalmente imporre.

Ammetterò eziandio che, partendo da questa base, non si dovrebbe adottare alcuna scala ascendente, ma che, come si vede altrove praticato nelle imposte dirette personali e mobiliari, questa tassa dovrebbe essere fissa ad un tanto per cento.

Ma quanto al primo appunto, alla difficoltà, cioè, di poter

determinare la rendita, questa difficoltà può bensì militare quando si tratta di prendere la rendita in complesso, ed è qui dove mi pare che non si possa tenere più immune il progetto della Commissione da rimproveri che quello ministeriale.

Nell'uno e nell'altro partendosi da dati seguiti, si fa un calcolo per potere quindi dedurre l'agiatezza così detta, la quale serve quindi di base ad una scala ascendente d'imposizione.

Astrazione fatta da questa scala ascendente, io dico essere molto più giusto che, senza considerare semplicemente come segni un dato impiego di reddito, si colpisca quest'impiego di reddito, purché si possa esser certi che quest'impiego di reddito non va in diminuzione del capitale, né a diminuzione degli stretti bisogni.

Ora, che questo sia il corso, tanto dell'imposta sopra le abitazioni, quando è oltrepassato un certo limite di valor locativo, quanto dell'imposizione sopra gli altri oggetti, così detti di lusso, vale a dire, la mobilia, quindi i famigli, e quindi i cavalli, tutto ciò, non v'ha dubbio, che forma una parte materialissima del reddito, il quale consta non essere convertito in veruno degli usi, i quali economicamente, debbono andare esenti da tassa.

Ora, io domanderei qual motivo vi sarà per risparmiare piuttosto l'una che l'altra di queste tali sorta d'impieghi di rendita? Quindi qual lagnanza vi può essere, per fare esimersi alcuni di questi tali usi di rendita dalla tassa progettata?

Io non vedo il perché, partendo dalla semplice locazione, per esempio, vi debba essere un tale ordinamento di tassa, con cui facciasi astrazione di tutte le altre circostanze, di tutti gli altri usi di rendita, i quali possono concorrere ad aumentare o diminuire le spese.

Per conseguenza io dico che se si sta ai principii economici, si dovrebbe preferire la tassa, quale viene proposta dal Ministero, o quella che viene proposta dalla Commissione, ed io mi trovo in questo proposito confortato dall'esempio, che sicuramente può essere di qualche peso, delle altre nazioni, dove si trova essenzialmente stabilito un sistema, non diverso dal progetto ministeriale e dal quale non vi è apparente motivo che esse vorranno dipartirsi, almeno in ciò che riguarda la mobilia e certi capi più sostanziali.

Quanto all'altra parte del sistema di questa imposizione, la proporzione cioè in cui si debba applicare ai diversi oggetti di lusso, stando ai principii rigorosi, essa non dovrebbe essere una scala ascendente.

Ma noi siamo stretti fra due progetti, l'uno dei quali io lo vedo più consentaneo ai principii economici, lo vedo fondato sopra quei canoni, che sono imprevedibili in materia d'imposizione; l'altro lo vedo a mettere arbitrariamente un dato peso, ampliandolo, stringendolo, secondo che sembra che possa essere più conveniente.

Ora, io dico che fra questi due sistemi, il primo, il quale ha per sé l'autorità dell'esempio, deve essere preferito, ed è in questo senso che, astrazione fatta dall'aumento relativo alla scala ascendente, parlando unicamente delle cinque basi adottate nell'articolo primo, io dichiaro che aderisco di preferenza al progetto ministeriale.

Non intendo a questo riguardo sollevare veruna tesi costituzionale, tuttavia la questione certamente sarà apprezzata da ognuno, e nella mia convinzione credo sicuramente che nell'accostarsi ad un sistema sia più conveniente di mantenere quello che viene proposto dal Ministero, dopo che ebbe subita una prima discussione e confesso che questo motivo ha qualche influenza nella mia opinione.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Picolet; prima

però di accordarla, debbo far notare che i due ultimi oratori hanno parlato lungamente sulla progressività della tassa, che però se si volesse dagli altri oratori, che hanno chiesta la parola, continuare su questo argomento, sarei obbligato a richiamarli alla questione, perchè la progressività della tassa ha dato luogo a copiosi ragionamenti nella discussione generale.

Non sarebbe che riaprirla il voler di nuovo ragionare sopra una tale questione.

GALLI. Domando la parola. Intendo di parlare in favore della Commissione.

PRESIDENTE. Ciò posto, invito gli oratori che hanno la parola a restringersi al confronto a farsi fra l'articolo primo della Commissione che cade in discussione e l'articolo del Ministero, prescindendo da qualunque questione sulla progressività, la quale avrà sua sede nell'articolo 4, in cui la Commissione anch'essa sviluppa il suo sistema così detto di progressività.

PICOLET. Je demanderai d'abord si dans la disposition de l'article premier se trouverait comprise la dispense ou l'exemption de toute espèce de taxe à l'égard de ceux dont le prix du loyer ne s'élève pas à la somme déterminée par l'article 4 du projet de la Commission, c'est-à-dire s'il s'agit de discuter à propos de l'article premier, s'il doit y avoir lieu à une exemption quelconque.

ALPIERI. Dirò che mi pare che questa discussione possa essere riservata al momento in cui si discuterà le varie cifre delleabelle.

Se si vorrà in questa aggiungere una tassa sui valori locativi minori di 150 lire pella capitale, e così via via pella città e per gli altri comuni, potrà in allora il Senato deliberare sulle medesime.

PICOLET. J'ai cru devoir faire cette observation, parce que l'article premier dit :

« L'impôt est réparti selon les bases suivantes. »

PRESIDENTE. Mais il faut que d'abord ces bases soient approuvées.

PICOLET. A la bonne heure. Je ne ferai aucune réflexion sur la progression des taxes; les observations qui viennent d'être présentées par l'honorable sénateur De Castagnello me dispensent de revenir sur la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas progressivité.

PRESIDENTE. Je vous prie de ne pas entrer plus avant dans cette question.

PICOLET. Je ferai remarquer que, d'après l'intitulé de la loi, il s'agit d'un impôt sur les locations, et non d'un impôt sur le revenu; et cependant, on impose le revenu par des considérations qui sont tout à fait étrangères à l'objet de l'impôt. Comment a-t-on entendu justifier cette extension de l'impôt au revenu? En nous citant des législations plus vicieuses que celle qu'on nous présente, on nous a dit: « En Belgique, en Hollande, vous voyez des impôts plus onéreux que celui dont nous proposons l'adoption. »

MM., citer une mauvaise loi n'est pas un moyen de justifier une loi qui présente également les défauts les plus graves; c'est le motif qui me fait opposer à l'admission de l'article premier du projet de loi présenté par le Ministère. . . .

PRESIDENTE. Je vous ferai observer que l'article qui est en discussion n'est pas celui qui a été proposé par le Ministère, mais bien celui de la Commission. L'article de la Commission doit avoir la priorité, parce qu'il est un véritable amendement à l'article du projet ministériel. J'ai déjà donné cette explication.

PICOLET. Je combat également l'article premier du projet de la Commission, parce qu'il confond l'impôt sur la location

avec l'impôt sur le revenu. Déjà l'honorable M. De Castagnetto a fait ressortir parfaitement cette vérité que l'impôt sur le revenu était impossible à établir, car il est impossible d'apprécier le revenu. La Commission, dans son article premier, dit qu'il est établi un impôt sur la valeur locative des habitations, suivant les prescriptions de la présente loi, et dans la présente loi vous avez introduit des dispositions d'après lesquelles vous frappez le revenu, et admettez des exemptions.

Je me réserve de m'expliquer sur ce dernier point, quand nous discuterons l'article qui concerne les dispenses: je parlerai aussi de ce qui regarde les chevaux et les voitures.

Quant à présent, je me borne à dire que je crois que nous devons rejeter l'article premier du projet de la Commission; je n'entre en aucune manière dans le système qu'elle a cru devoir adopter.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Piana.

La prego di aver presente ciò che si è detto, di non parlare cioè del sistema di progressività.

PIANA. Allora mi riservo all'articolo 4.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Galli.

GALLI. Parò osservare che anche io per incidenza debbo parlare della progressività, essendo questo il motivo pel quale non adotterei il principio del Ministero. *(Interruzione)*

Aspetterò adunque all'articolo 4.

ALPIERI. Siccome non si è trattato altro che la questione di progressività, così io attenderò a ribattere le osservazioni, che si sono fatte a tale proposito, allorchando si discuterà l'articolo relativo. . . .

PINELLI. Domando la parola.

ALPIERI. Al punto in cui siamo i principi fondamentali della legge sono stati discussi e ciascuno a quest'ora si è fatto un'idea del sistema, a cui deve appigliarsi, all'uno, cioè, od all'altro dei due sistemi presentati dal Governo, oppure al terzo.

Fra queste tre opinioni, mi pare che la discussione avvenuta ieri lasci ognuno libero di scegliere quel partito che meglio gli aggrada; ma al presente non si può trattare se non di ciò che forma l'oggetto principale della discussione, ed io non vedo veramente in quello che si è detto finora nulla che si riferisca al disposto speciale di quest'articolo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io credo di essermi assolutamente rinchiuso nel cerchio della discussione dell'articolo primo.

Non ho parlato che delle basi d'imposta considerandole come tante quote di reddito che devono sopportare la tassa.

Ho bensì accennato passando che vi era poi una questione indipendente da questa, e che consiste nel seguire o no una scala ascendente; ma non ho inteso di trattarla. Mi sono tenuto semplicemente a quelle considerazioni che mi sembrano consigliare le cinque basi del progetto di legge anziché la base che vi è stata sostituita dalla Commissione.

Ciò dico unicamente per chiarire la mia opinione e non per insistere a maggiormente spiegarmi.

ALPIERI. L'onorevole senatore Pinelli ha parlato della convenienza di ammettere le tre ultime basi proposte nel progetto ministeriale; ma egli si è tuttavia limitato a presentare quelle considerazioni generali, alle quali la Commissione crede di avere anticipatamente risposto.

Sarà o non sarà con sufficiente chiarezza, ed ampiezza; ma nessuna nuova considerazione è stata posta innanzi dall'onorevole preopinante che mi sembri poter invalidare quelle che la Commissione ha creduto bastanti per addivenire alla proposta di esclusione delle tre ultime basi, da essa formulate nelle sue conclusioni.

È bensì vero che l'onorevole senatore si è fermato a fare un cenno su certi principi economici dai quali crede debba essere dominata la questione che ora però non si tratta; ma io per verità debbo confessare, forse a mia vergogna, che questa teoria economica dello stretto bisogno mi è assolutamente nuova. Che il proprietario o chi possiede debba limitarsi, secondo i principi della legge economica, ad usufruire nel limite dello stretto bisogno, io non lo sapeva, e domanderei che mi fosse lasciato un certo tempo per riflettervi, perchè sicuramente non ardirei di suggerire al Senato di accettare questa teoria che viene formolata per la prima volta.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pinelli avendo già parlato due volte su questa questione, debbo domandare al Senato se vuole concedergliela per la terza volta.

Molte voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Il senatore Pinelli ha la parola.

PINELLI. Mi pare che l'opinione da me espressa non abbia avuta la sorte di poter essere intesa dall'onorevole membro della Commissione; però mi era sembrato di averla presentata in forma semplicissima.

Io non ho mai inteso di dire che si debba togliere tutta quella parte di rendita, la quale sia eccedente lo stretto bisogno; io ho detto che i bisogni entravano fra le considerazioni da farsi intorno alla rendita, ma ho detto altresì che dovevasi tener conto nella rendita di quella porzione d'impiego che se ne fa per la conservazione del capitale, per riprodurre il capitale.

Ora, partendo da queste basi, vi è qualche cosa di più che una semplice considerazione di bisogno personale; bisogna certamente conservare i capitali anche del ricco, non ridurre il ricco alla situazione di soddisfare semplicemente i bisogni che soddisferebbe a stento chi fosse povero. Io non ho mai inteso di professare questa teoria, e non credo che essa risulti in verun modo dalle mie parole; io ho detto che, dedotto quello che era necessario per la conservazione dei capitali e per la soddisfazione dei rispettivi bisogni, quella parte di rendita che risultasse spesa assolutamente in usi, i quali non possono qualificarsi sotto queste categorie, non può mai dar luogo a fondato rimprovero quando formi oggetto di una tassa. Se, per esempio, si impiega nella mobilia una parte di rendita che si possa considerare destinata ad un uso diverso da quello che occorre per conservarne il capitale stesso, in guisa che diventi un godimento, un ben essere il quale rimane sicuramente a beneficio del proprietario, questo può formare oggetto di tassa. Dunque non è la rendita stessa che possa essere tolta, sarà un'imposizione sovra questa quota di rendita.

Ciò sia detto unicamente per chiarire la questione.

MASSA SALUZZO. Il Senato è chiamato a deliberare quale dei due articoli proposti, l'uno dal Ministero, l'altro dalla Commissione, possa essere degno della sua approvazione.

L'articolo del Ministero dichiara che

« L'imposta personale mobiliaria portata dal regio editto del 14 dicembre 1818 è riordinata e stabilita sulle seguenti basi, cioè: 1° Sul valore locativo delle abitazioni; 2° Sul valore della mobilia delle medesime; 3° Sui famigli, ossia sulle persone di servizio; 4° Sui cavalli; 5° Sulle vetture. »

L'articolo della Commissione è concepito nei seguenti termini:

« È stabilita un'imposta sul valore locativo delle abitazioni, secondo le norme prescritte dalla legge presente. Nell'abitazione non si comprendono le scuderie, i fenili, le rimesse, » ecc.

Nel determinare quali possano essere le ragioni per cui il Senato conceder debba la preferenza al 1° od al 2° articolo,

parmi sarebbe pregio dell'opera il riconoscere quale dei due articoli rechi minore imbarazzo nell'esecuzione della legge.

Si era osservato nella precedente discussione tanto dall'onorevole ministro quanto dal sapiente relatore della Commissione, essere cosa alquanto ardua, per non dire impossibile, il fare leggi d'imposta, le quali non rechino seco e lagnanze ed inconvenienti. E questo è vero così per l'esperienza come per la natura umana.

Dico per l'esperienza, perchè tutte le imposte le quali vennero sopra tale o tal'altra base fondate, ebbero sempre nel principio ad accagionare lagni ed inconvenienti, i quali cessarono solo allora quando le leggi hanno potuto essere conosciute ne' loro difetti, ed essere mandate meglio ad esecuzione o con mutazioni alle stesse leggi fatte, o con altre istruzioni le quali ne modificavano l'attuazione.

Dico per la natura umana, perchè è anche fuor di dubbio che tuttavolta che si raduna una società per fruire de' suoi benefici, vi è grande concorso di persone che agognano di parteciparne; ma tuttavolta che si tratta di contribuire affinché la società possa sussistere nella sua essenza, ritrosa è la mano che porgere deve danaro al pubblico erario, onde sopperire ai bisogni generali.

In queste naturali contingenze delle cose umane converrà dunque adottare quella legge la quale, come dissi, tragga seco minori inconvenienti. Si era osservato che quella legge è meno soggetta ad inconvenienti la quale porti un'imposizione proporzionale sopra i valori e sopra il reddito. Ma su questo punto anche nella precedente discussione già si ebbe a notare come la stessa imposta prediale non è scevra nè nel nostro paese, nè in quelli che ci circondano, da molti inconvenienti i quali nascono naturalmente dal giro delle cose umane.

Nella rotazione perpetua e fisica e morale del globo egli è impossibile di conservare quella giustizia, quella esattezza matematica che da taluni si vorrebbe introdurre nelle leggi finanziarie.

Vi sono mutamenti per nascite, per morti, per matrimoni nelle fortune private; vi sono mutamenti che nascono dal favore del commercio, dalla prosperità industriale od avversità di sorte; vi sono mutamenti che traggono origine appunto dalle cose estranee al fatto umano, cioè dall'oscillazione stessa del commercio, oscillazione che dai tempi dipende talvolta più che dalla volontà dell'uomo.

In questi mutamenti, in questo generale oscillamento delle cose umane, egli è pur forza il riconoscere che qualunque legge stabilisse in un tempo un'imposta sopra un valore reale e determinato, non andrebbe guari che la stessa proporzione verrebbe guasta e cambiata da tutte le circostanze che disopra io ebbi l'onore già di accennare. Sarà dunque da adottarsi quella legge che ha minori difetti seguendo il detto del poeta: *optimus ille qui minimis urgetur*. In questa circostanza di preferire un voto sulla preferenza dell'articolo ministeriale o su quella dell'articolo della Commissione, io mi trovo condotto dalle ragioni surriferite a darla a quest'ultimo.

La preferenza che io credo doversi dare all'articolo della Commissione mi viene suggerita dalla maggior semplicità della legge, dal minor aggravio che essa arreca alle classi meno agiate, dalla giusta distribuzione di maggior peso che ella porta nelle classi più agiate. Dico che l'articolo della Commissione parmi più semplice, quantunque non si possa negare che in esso vi sono espressioni tali che, quando volessero essere portate a profondo scrutinio, ci trarrebbero necessariamente ad indicare quali siano queste norme prescritte nella legge, posciachè volendo adottare l'articolo primo si

debbe adottare secondo le norme che in essa legge sono prescritte.

Ciò nondimeno io credo che ciascheduno potrà riservare in sé le modificazioni che intende recare a queste norme tuttavolta che l'articolo 1° informar debbe generalmente la legge, così che se la norma sarà del metodo progressivo, l'articolo verrà approvato; se la norma non sarà del metodo progressivo, l'articolo approverà la norma che verrà dietro a questo articolo votata.

Chieggo perdono se sono entrato nella discussione della progressività; egli era semplicemente per accennare un dubbio che potrebbe sorgere sulle parole « secondo le norme prescritte dalla legge. »

Io credo adunque che il Senato, votando l'articolo 1° della Commissione come sta scritto, nulla pregiudichi alla questione del sapere se sarà approvata sì o no la progressività dell'imposta.

Diceva che, a mio avviso, l'articolo è redatto con maggiore semplicità; e nel vero pare che la stessa sua redazione presenti le norme generali del come dovrà essere quest'imposta colpita. Si tratta di un'imposta, la quale partendo dalla base del valore locativo delle abitazioni, annuncia nell'articolo che cosa s'intenda per valore locativo.

Questa sua semplicità è tale che ciascuno può formarsi una giusta idea delle sue circostanze nelle operazioni posteriori dalle norme che vi sono implicitamente accennate.

Di più: vi è minor aggravio alle classi meno agiate; e infatti si è osservato che si sottraggono da questo articolo quegli indizi di agiatezza che si vorrebbero trarre dai famigli, dai cavalli e dalle vetture.

Io non ripeterò a questo punto quanto si è già detto nella elaborata relazione in ordine agli inconvenienti che nascerrebbero dall'adottare la base di una tassa sopra i famigli, sopra i cavalli, sopra le vetture: accennerò semplicemente ai due principali.

Il primo sarebbe quello di una continua, instancabile e molesta verifica di questi famigli, cavalli e vetture; l'altro sarebbe quello di reagire a danno delle persone le quali traggono sussistenza da queste tre basi d'indizio di agiatezza; così che diminuendo i servi, allontanando il commercio dei cavalli e la fabbricazione delle vetture, si opererebbe a pregiudizio di queste stesse persone che oggidì ritraggono larghi mezzi di sussistenza da tutti codesti strumenti.

Per le suddette ragioni parmi dunque che l'articolo della Commissione meriti, come dissi, la preferenza, ed io per conseguenza voto pel medesimo.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Dirò poche parole per stabilire meglio il vero punto della questione sulla differenza che esiste tra il progetto della Commissione ed il ministeriale.

La Commissione ed il Ministero s'accordano in questo che sia conforme allo Statuto il colpire quei capitali di cui non si conosce la misura, ma che formano per altro al giorno d'oggi la miglior parte delle sostanze dei cittadini. Il mezzo di colpirli non può essere che questo: o stare alla dichiarazione della rispettiva rendita, cosa che l'esempio dell'Inghilterra e che il semplice buon senso ci dimostra essere troppo illusoria, oppure alla manifestazione esterna di questa ricchezza.

La Commissione ed il Ministero hanno creduto che una prima e sicura manifestazione di questa ricchezza stia appunto nella pigione che si paga per l'alloggio occupato.

La Commissione ed il Ministero entrambi han creduto che la tassa dovesse colpire in certa progressione meno i fitti

minori, maggiormente i più elevati; ma fra questa progressione e quella indefinita, condannata dagli economisti, vi corre un immenso divario. Quanto quest'ultima è assurda, altrettanto l'altra è razionale.

Io non ho bisogno che di riferirmi alle parole così savio, così lucide adoperate dall'onorevole e dotto relatore della Commissione per chiarire questa verità, ed invito i signori senatori a volerlo rileggere per convincersi che nulla vi ha di ingiusto, nulla di odioso, nulla di contrario allo Statuto in questa progressione, che tanto la Commissione come il Ministero s'accordano a stabilire.

La differenza sta in questo che la Commissione crede che aumentando la tassa progressiva proporzionale sul valore dei fitti, si riassumono sufficientemente tutti gli indizi della ricchezza, laddove il Ministero crede che chi paga una pigione, per esempio, di tre mila lire, non possa stare a confronto di un altro che paghi questa stessa pigione di tre mila lire, quando il primo abbia solamente una fantesca ed un domestico ed il secondo abbia tre o quattro domestici, cavalli e carrozza. Il ministro crede che queste tre ultime manifestazioni di ricchezza siano chiaro indizio, siano anzi prove provate di una maggiore ricchezza che debbe essere colpita. Ecco la differenza che passa fra il progetto ministeriale ed il progetto della Commissione; con queste parole credo che il Senato potrà votare con piena cognizione di causa.

Osservo ancora un'altra cosa, che cioè non può sussistere l'obbiezione mossa dall'onorevole senatore Massa-Saluzzo, il quale pretende che il progetto ministeriale sia sfavorevole alla classe povera; domando se col colpire le vetture, i cavalli, gli stemmi ed i famigli, si nuoce ai poveri. Pare a me che invece s'impongano ragionevolmente i ricchi; si suppone che questo possa indirettamente far torto ai famigli, coll'obligare il padrone a congedarli. Ho già risposto ieri che questo sarebbe vero quando le tasse fossero immoderate, ma essendo assai modiche quelle proposte dal Ministero, non potranno mai produrre quell'effetto. E ciò è tanto vero che non si verificò mai né presso il Belgio, né presso l'Olanda, né alcuno mai ebbe a segnalare fra i vizi della legge siffatte conseguenze.

Quanto si è detto da alcuni onorevoli preopinanti che trattano molto leggermente e quella legge e quelle nazioni, non mi muove punto; io credo che una legge che vige in due regni da 30 anni, e che non è stata mai l'oggetto che di lievi lagnanze (perchè, lo ripeto, non si potrà mai fare una legge d'imposta veramente perfetta), credo, dico, che una tal legge meriti qualche rispetto, non potendosi credere che i Belgi siano molto più tolleranti e molto più rassegnati alle vessazioni ed alle iniquità di quello che lo siamo noi.

ALFIERI. Io riconosco come vere due asserzioni emesse dai preopinanti, l'una che l'articolo 1 del progetto della Commissione contenga il vero concetto di tutta la legge secondo l'opinione della Commissione medesima; l'altra che la differenza sostanziale fra il progetto ministeriale ed il progetto della Commissione stia veramente in ciò che venne ora accennato dall'onorevole ministro delle finanze. Tuttavia io debbo aggiungere, per compiere questo concetto espresso dai preopinanti, che nell'idea della Commissione all'articolo 1 si collega l'articolo 30 del progetto; cosicchè se coll'articolo 1 non fosse accettato l'articolo 30 verrebbe a mancare tutto quel valore che la Commissione intese dare alle sue conclusioni.

Infatti, quand'essa si accostò allo studio del progetto di legge che ora occupa il Senato, intese ben subito che per compiere in modo lodevole il suo mandato, non doveva at-

nersi a quella sola, direi, opposizione, dissidenza negativa, per cui venisse meno la speranza concepita di chi lo presentava senz'chè in nessun modo si supplisse a quella mancanza che ne sarebbe risultata per l'erario dello Stato, supponendo che il Senato avesse aderito all'opinione della Commissione.

Essa dunque fino dall'esordio di questo studio prendeva seco stessa l'impegno di non contrastare al progetto ministeriale presentato e già sancito dall'altra Camera, senza che ella avesse potuto venire nella condizione di presentare una modificazione, di emendare quel progetto in modo che, e più proficua e più pronta dovesse risultarne l'attuazione.

Sarà adunque nel vero la Commissione quando ha creduto che la nuova sua redazione compiva a quest'impegno? Sarà invece nell'errore? Ad ogni modo tale è stato il suo assunto, tale la mira che ella non perdè mai di vista. Infatti essa nell'esaminare il vero valore finanziario delle basi che erano proposte nel progetto ministeriale, credette convincersi che le basi prima e seconda potevano conservarsi se si adottasse qualche modificazione nel modo di formularne il disposto esecutivo, ma senza che ne emergesse nessuno di quei gravi inconvenienti che si devono assolutamente allontanare da ogni legge finanziaria.

Essa non nascondeva a sè medesima che nel formulare quel progetto lasciavasi per avventura guidare un po' troppo da quel sentimentalismo finanziario, che se troppo lontano si spinge, è incompatibile con ogni buona legge di finanze; tuttavia non parve, stando agli antecedenti che già ebbero il voto del Senato, che vi fosse un'esagerazione cui non si potesse prestare egualmente il voto della Camera; quindi ritenne le due prime basi. Ma concedendo che non fosse difficile il migliorare la legge anche in questa parte, intese a semplificarla, a toglierle ciò che nel pubblico sembrava aver destato leggere ripugnanze.

È bensì vero quello che osservava l'onorevole ministro nella seduta di ieri che alla legge, quale fu già modificata nella Camera elettiva, si toglieva una gran parte del vizio ch'aveva nel progetto originale, e ciò fu osservato opportunamente nella relazione, poichè il progetto originale stabilendo che sempre la mobilia dovesse suporsi esser di un valore quintuplo del valore locativo...

Una voce. Quadruplo.

ALFIERI. . . Quintuplo... doveva naturalmente succedere che per fitti di minor valore, soventi volte accadeva che il supposto maggiore fosse lontano dal vero a danno del contribuente e quindi tanto più frequente doveva presentarsi il caso dove il contribuente per esimersi da una gravezza eccessiva doveva ricorrere all'estimo che gli concedeva la legge. Ma ricorrendo all'estimo, egli veniva poi sottoposto a tutte quelle indagini di verificazioni che io sono persuaso non essere nell'intendimento dell'onorevole ministro, nè di chi lo precedette, nè di chi gli verrà dopo di rendere molesto e vessatorio.

Noi non dobbiamo già avere in odio il fisco, perchè esso rappresenta l'interesse di tutti; ma è pur forza confessare che non sempre lo rappresenta nel modo che più a ciascuno aggrada e gli impiegati più intimi di cui è costretto a valersi non compiono sempre una molto amorevole parte nell'esercizio delle loro funzioni.

Egli è dunque naturale che, malgrado le ottime intenzioni del Ministero, il pubblico che paga concepisse qualche timore e mostrasse ritrosia nell'accettazione di questa legge; tale almeno è l'apparenza che ciascuno di voi ha potuto cogliere. Ma l'onorevole ministro applicando questa difesa che io ora applico al caso d'estimo mobiliare, alle altre basi della

legge, ci diceva che l'esempio delle altre nazioni ci deve tranquillare.

Diffatti, soggiunge egli, se gli Olandesi, se i Belgi, se gli Inglesi sopportano pazientemente questa tassa, essendo popoli che per loro indole non sono più degli altri sofferenti, come la storia ne porge evidente testimonianza, perchè dovremo credere che con eguale pazienza non sarà sopportata presso noi, dove i costumi sono tanto miti? Perchè dovremo credere che più moleste, più vessatorie abbiano ad essere presso di noi le indagini, onde assicurare il conseguimento del provento che si spera dalla legge?

Io accetto quello che può riferirsi a noi e voglio sperare che sia per parte di chi paga, sia per parte di chi percepisce non abbiano a nascere gli inconvenienti accennati.

Tuttavolta non posso ammettere che l'esempio degli altri paesi sia così consolante come l'onorevole ministro mostra di crederlo, e duolmi di non avere qui il progetto di legge belga; ma se l'onorevole ministro vorrà porvi l'occhio sopra, vedrà che quello stesso Ministero nel proporre la soppressione della tassa sui camini accorda che questa dà luogo a molle lagnanze, perchè appunto dà luogo a molte indagini che non possono a meno di riuscire moleste e qualche volta vessatorie. Ma mi si dirà che se per queste ed altre ragioni propone quel Ministero la soppressione della tassa sui camini, non propone però quella sulle ruote, sui famigli, ecc.

Ciò è vero; ma io credo che l'onorevole ministro non avrà difficoltà di consentire in ciò: che se la verificaione, l'assicurazione per un fatto materiale, quale è quello dell'esistenza di un camino, il quale non può esistere segretamente, danno luogo ad indagini e ricerche moleste e vessatorie, come non ve lo daranno egualmente e più le altre tasse, le quali sono assai men facili che non i camini a colpir l'occhio? Di qui lo sono condotto a concludere che se nel progetto del Belgio quel Ministero non ha proposta la soppressione di questa tassa, egli è per una ragione che milita in un altro senso in favore della Commissione. Egli è che siccome motivi gravissimi esistevano per la soppressione della tassa sui camini oltre a quelli testè memorati, così conviene di preferenza conservare le tasse esistenti, siccome quelle che, malgrado i loro difetti, hanno per loro difesa l'abitudine di chi le sopporta.

Ed è perciò che la Commissione nel proporre al Senato di escludere le basi proposte nel progetto ministeriale, oltre alle basi mobiliari e locative che si sono riunite in un solo articolo, proponeva di non rinunciare alla tassa esistente sotto il titolo di personale e mobiliare, fino a che una se ne potesse stabilire che desse un prodotto eguale, che non costasse, come si suol dire, maggior prezzo di riscossione e che non desse luogo a maggiori molestie di quelle cui va soggetta la percezione della tassa mobiliare e personale stabilita nel 1818.

Se non che l'onorevole ministro delle finanze insisteva ieri sul rimprovero che si era mosso nel rapporto dal primo autore del progetto, alla tassa personale e mobiliare, quale essa venne istituita colla legge del 1818. Essa, ripeteva, ha dischiuso il campo a disuguaglianze gravi, le quali sono veri inconvenienti che non si possono alla lunga tollerare nella esecuzione della legge.

Già rispondeva ieri l'onorevole mio collega ed amico il senatore Giulio, che se da una parte la legge sulla tassa mobiliare e personale, quale finora esiste, apre l'adito a simili inconvenienti e lascia sussistere anche gravi disuguaglianze, queste tuttavia non erano tali da potersi paragonare a certe altre che potrebbero risultare dall'applicazione del progetto ministeriale.

Ma io credo di dover fare un'avvertenza, la quale mi pare di più grave importanza, ed è che gli inconvenienti e le ineguaglianze emergenti dalla tassa mobiliare e personale, quale ora è applicata, sono meri accidenti i quali non sono già inerenti alla sostanza stessa della legge, ma traggono origine dalla non lodevole esecuzione della medesima.

Ora se veniamo a considerare l'economia del progetto quale fu presentato prima dal Ministero e quale si presenta a voi, non possiamo a meno di riconoscere esservi ben altro vizio di disuguaglianza che non quello che si può rimproverare agli effetti della legge del 1818.

Infatti nella legge ministeriale è stabilito che il valore mobiliare sul quale deve cadere l'imposta dell'1 per 100 è supposto di 2, 3, 4, 5 volte il valore locativo secondo le varie categorie.

In queste categorie il valor locativo di 5000 lire in Torino corrisponde a quello di 1500 in una città di 10,000 anime; che cosa ne consegue? Ne consegue che solo perchè il locale che costa 1500 è sito in una città di 10,000 anime e non in Torino, la mobilia necessaria per cinque o dieci stanze non vale più quello che vale a Torino, ma assai meno; cioè, in Torino la mobilia necessaria per un dato numero di stanze vale 25,000 franchi ed in provincia 7500.

Ora domando se questa mobilia avrà veramente questo valore che vi è additato.

Che il valore locativo sia diverso, lo concedo, in questo tutti siamo d'accordo, ma che il valore dei mobili necessari per un appartamento di eguale ampiezza in provincia cui per arredare bastano 7500 lire, mentre in Torino ne abbisognano 25,000, abbiasi a pagare nella capitale in conseguenza di questa supposizione, mi pare che la cosa non sia presentata con quel rigore d'equità e di verità che forse si desiderava e che si vuole esigere poi dalla legge del 1818.

Un altro argomento della stessa natura io credo di poter anche opporre a ciò che nuovamente si è detto sulla necessità di misurare le imposte che si riferiscono all'agiatezza non solo sul valore locativo e sul valore mobiliare-locativo riunito da noi in una tassa sola, ma anche da altri indizi, come sono quelli, per esempio, dei famigli, dei cavalli, delle carrozze.

Ma, o grandemente io m'inganno, o vedo che facilmente il Senato converrà meco che questi indizi non possono, almeno in parte e più particolarmente in quanto riguarda i cavalli e le carrozze, ispirare grandissima fiducia. Il signor ministro ci diceva testè che particolarmente egli intendeva colpire quelle fonti di ricchezza che meno cadono sotto la apprezzazione del pubblico.

Ora da un'altra parte tutti sanno che questa tassa sui cavalli e sulle carrozze non percuoteva utilmente, realmente, seriamente se non le città principali, e non solo principali, ma principalissime. Queste sono Torino e Genova. Ora io domando a chiunque conosce queste due città, se vi sia paragone a fare, se vi sia a Genova più forse di 1/10 dei cavalli o carrozze che non vi sono a Torino? Crede il signor ministro che Genova non abbia che 1/10 della ricchezza che può essere nascosta in Torino? Siccome si riferisce appunto a quella ricchezza che comparisce meno agli occhi, io non posso altrimenti dire se non che questi indizi a cui si vuole ricorrere, non solo non presentano sicurezza veruna, ma se si vogliono far entrare solidariamente negli altri, falseranno di molto questi per quel tanto di verità che se ne può ritrarre.

Io quindi, dolendomi assai che invece di quel facondo relatore, il quale suole usare un modo di dire così lucido,

preciso ed ordinato, che mette ciascuno, dirò così, in una certa familiarità cogli argomenti che tratta, debba oggi la Commissione essere rappresentata da chi meno assai di lui può compiere lodevolmente quest'ufficio, rinunzio a maggiormente estendere le mie osservazioni e credo di non fallire ai sentimenti della Commissione dichiarando che essa si rimette alla sapienza del Senato.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CERRARIO, ministro delle finanze. Non risponderò che a due osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, il quale, checchè ne dica, ha benissimo adempiuto all'ufficio suo.

La prima si è la difficoltà delle indagini, e cita a questo fine l'esempio delle inquisizioni che si facevano sui camini, le quali erano molto odiose.

Egli paragona queste visite alle indagini che si dovranno fare relativamente ai cavalli, alle carrozze ed ai famigli.

Io mi permetterò di osservare che queste ultime manifestazioni della ricchezza sono molto più evidenti della prima, come sono anche, secondo me, molto più razionali. Possono infatti esservi più camini che riescono in una sola canna, e per conseguenza il fumo, indizio esterno, sicuramente non basterebbe a far conoscere quanti camini vi hanno in una casa; per questo divennero necessarie quelle visite che poterono parere vessatorie; ma domando io se la stessa considerazione possa applicarsi ai famigli, ai cavalli ed alle carrozze.

L'esistenza di questi consta tutta dalle manifestazioni esterne che hanno ciascuna la propria individualità.

Quanto all'altra osservazione che ha fatto relativamente alle basi delle ricchezze, come sarebbero quelle dedotte dal numero, per esempio, dei cavalli e delle carrozze a Genova in paragone a quello esistente a Torino, io noterò che il legislatore non è obbligato all'impossibile, il legislatore colpisce la ricchezza che si appalesa con segni esterni, ma non può certamente andare a colpire quelle che rimangono occulte.

E qui mi viene in acconcio a rispondere ad una osservazione fatta ieri dall'onorevole mio amico il senatore Picolet, che contava il caso di un ciabattino che avendo sempre vissuto modestamente in una piccola bottega, lasciò ai poveri 450 mila lire. Sicuramente questi sarebbe sfuggito alla tassa; ma un tale esempio, come quello di un avaro che invece di godere degli agi della vita che potrebbe procurarsi cogli scudi che ha in cassa, si riducesse a vivere stentatamente e non desse nessuno di quei segni esteriori che sono colpiti dalla legge; sono casi singolari a cui la legge non provvede mai.

Il legislatore crede aver adempiuto all'ufficio suo quando tutti i segni esteriori delle ricchezze che si possono colpire, li ha colpiti con giusta ragione, con quell'equa ripartizione che è nello spirito e nella lettera dello Statuto.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola, io dovrò mettere in votazione l'articolo 1° della Commissione.

DE CARDENAS. Domando la parola per l'ordine della votazione.

È una riserva che intendo di

PRESIDENTE. Io voleva parlare appunto di questo.

Prima adunque di mettere in votazione l'articolo 1° debbo ancora far notare quale sia la portata della votazione che il Senato è chiamato a fare, vale a dire cosa stabilisca esso definitivamente, e cosa si riservi di giudicare adottando questo articolo ove stimi di adottarlo.

Io credo di entrare così nel senso dell'osservazione che voleva fare il senatore De Cardenas.

PICOLET. Je demande la parole pour rappeler à M. le président que j'ai présenté un amendement. . . .

PRESIDENTE. Votre amendement viendra à son tour; soyez persuadé que je n'oublierai pas d'en donner connaissance au Sénat.

Il Senato giudica definitivamente, se adotta l'articolo primo della Commissione, che le ultime categorie contenute nell'articolo primo del progetto ministeriale saranno eliminate dalla legge.

Questa è soluzione definitiva.

Il Senato poi si riserva tutta intera la libertà di giudicare sulle norme che genericamente sono accennate in questo articolo ed in conseguenza sulla progressività, sulla proporzione di tutte le classi di cui si parla nel progetto.

Il Senato si riserva ancora di giudicare quale debba essere la sorte della legge del 1818, che stabilisce la quota personale e mobiliare, alla conservazione della quale si riferisce appunto l'articolo 30 del progetto della Commissione. Ciò posto, io volevo invitare il Senato a deliberare sopra la preferenza a darsi al progetto della Commissione od al progetto del Ministero. Ma mi giunse nelle mani un emendamento così detto, proposto dal senatore Picolet, il quale mi obbliga ad esplorare in proposito l'intenzione della Camera.

L'emendamento è così concepito:

« Il Governo del re è autorizzato a riscuotere dal 1° . . . , e per lo spazio di . . . un'imposta di ripartizione, nella somma di 6 milioni in tutto lo Stato, a titolo di contribuzione personale e mobiliare, sulla base prescritta dal titolo V del regio editto 14 dicembre 1818.

« Cesseranno le esenzioni portate dagli articoli 1°, 3°, 5° del citato titolo.

« I padroni saranno tenuti a pagare l'imposta personale per i loro servi, i capi di officina pei loro garzoni e giornalieri fissi. I soli braccianti ne saranno esenti.

« Il riparto sarà eseguito dal Governo, sentiti gl'intendenti delle provincie, ed ove d'uopo i Consigli provinciali ed i Consigli comunali in tornata straordinaria.

« Nel corso della Sessione 1853 il ministro delle finanze renderà conto al Parlamento dei risultati di quest'imposta, presentando alla di lui sanzione un progetto di legge definitivo. »

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Debbo dire anzi tutto alcune parole al Senato, perchè giudichi quale sia la sede, in cui questo così detto emendamento dovrà avere la sua discussione.

Io dico, così detto emendamento, perchè qui propriamente si tratta più che di un emendamento, di un progetto affatto nuovo, di un progetto il quale, è vero, tende ad ampliare la portata della legge antica del 1818, ma in proporzioni così straordinarie, che sicuramente può meritare il nome di un progetto nuovo. Trattandosi quindi di una legge affatto nuova, io non saprei come mescolare questa proposizione con quelle che sono in discussione: sarebbe necessario che il Senato, ove credesse di fare di questo progetto di legge quella prima deliberazione che permette la susseguente discussione, sarebbe necessario, dico, che il Senato sospendesse il corso della legge attuale, perchè o gli uffici od almeno la Commissione. . . .

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. . . . potesse esaminare profondamente il merito di questa proposizione.

Se non che avendo io già osservato che tutti quegli argomenti e discussioni che si riferiscono al riordinamento, conservazione o miglioramento della legge del 1818 avranno la loro sede più opportuna allorchè si giungerà all'articolo 30

della legge, io credo che senza punto pregiudicare al merito della proposizione del senatore Picolet, potrà il Senato attendere che giunga il momento di votare l'articolo 30. . . .

SILVANO, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. . . . allora avrà campo pienissimo di poter entrare in materia su questo gravissimo argomento.

Intanto do la parola al ministro delle finanze.

SILVANO, ministro delle finanze. L'emendamento del senatore Picolet si deve considerare, ed è veramente un nuovo progetto di legge: esso cambia affatto le basi del progetto ministeriale, e vi sostituisce un'imposta di ripartizione, la quale nei tempi normali non ha esempio, io credo.

L'articolo 76 del regolamento del Senato dice: « Un Senatore, il quale prevalendosi della facoltà d'iniziativa appartenente a ciascuna Camera vorrà fare una proposta di legge, dovrà depositarla in iscritto, e firmata da lui, sul banco del presidente, il quale annunzierà l'avvenuta deposizione, senza far cenno della proposta, e convocherà quindi nel più breve termine possibile il Senato in conferenza degli uffici riuniti perchè ivi ne sia fatta lettura. » Poi segue negli articoli seguenti a dire quale sia la via che debbe seguire questo progetto.

Onde io prego il Senato di voler osservare il regolamento; ma non è necessario, perchè il Senato è abbastanza tenero dell'osservanza del suo regolamento.

ALFIERI. Ove il Senato deliberasse di mandare la proposta alla Commissione, sebbene io non sia nel caso di consultare due de' miei onorevoli colleghi, potrei tuttavia fin d'ora rispondere che la Commissione non saprebbe ammettere questo progetto. La ragione è semplicissima, ed è che havvi in esso qualche cosa di assolutamente contraddittorio nei termini stessi in cui è concepito.

Il suo autore dice che sarà stabilita una contribuzione di sei milioni da ripartirsi sulle basi dell'editto del 1818. Ora una contribuzione ripartita sulle basi del 1818 dà quello che dà, vale a dire, 750 mila lire, e levando da essa i difetti, le esenzioni, cioè, che la Commissione stessa proponeva che si togliessero d'or innanzi, potrà salire ad un milione.

Ma difficilmente le basi date dalla legge del 1818, anche con questa più lodevole esecuzione della legge medesima, potranno dare un prodotto di gran lunga diverso da quello che dà. Vi sarebbe poi un inconveniente rispetto al progetto della Commissione, che in ciò appunto si distingue dal progetto ministeriale.

Il progetto tal quale viene proposto dalla Commissione è nella sua opinione di un'eseguitività prossima: la tassa del personale esiste, e non v'è che qualche leggiera modificazione a fare nel modo in cui è esercitata; la tassa sul valore locativo ha già un controllo acquistato, che è quello della dichiarazione fatta per l'imposta dei fabbricati; dunque invece che il progetto ministeriale, abbracciando tutte le sue basi, richiederà per la sua attuazione non meno di un anno, come avvenne per la legge sui fabbricati e per quella sulle patenti, onde ritrarne il provento che il tesoro ne spera, la legge tal quale la propone la Commissione, a suo giudizio, sarà di una esecuzione molto più semplice, molto più facile, molto più pronta.

PICOLET. Les considérations qui m'ont porté à proposer cet amendement reposent principalement sur la grande facilité qu'on aurait pour retirer la somme de cinq ou de six millions. Dès l'instant qu'une somme est déterminée à pouvoir être répartie, il n'y pas de doute que la loi du 14 décembre 1818 ne fournisse le moyen d'atteindre ce résultat. L'article 7 porte que les contributions mobilières seront réglées en proportion du prix ou réel ou présumé des locations. . . .

ALFIERI. Dans la limite de trente sous et de trois francs.

PICOLET. Non pas.

ALFIERI. Je vous demande pardon, c'est la base de la loi.

PICOLET. Il me semble qu'un impôt de répartition sera plus facile à percevoir que celui qui est proposé par la Commission et par le Ministère. Il est impossible que le Ministère arrive à son but avant un an ou dix-huit mois; nous avons un exemple de ces retards inévitables dans la perception de l'impôt sur les maisons et de l'impôt sur les patentes. Du moment que vous devez faire des investigations minutieuses, il est impossible d'arriver aux résultats que l'on espère dans le délai fixé par votre loi. Il me semble qu'avec les modifications que l'on pourrait faire subir à mon amendement, on obtiendrait une loi plus simple et surtout d'une exécution plus facile.

D'ailleurs cette loi ne serait pas une innovation, comme le serait celle qui est proposée, si nous l'adoptons. Cette loi nouvelle jettera l'épouvante et rendra l'impôt plus lourd, car chacun se croira lésé; chaque contribuable croira pouvoir dire que sa fortune n'est pas en rapport avec la taxe qu'on lui fera supporter. Il y a des personnes qui dans certaines positions sont obligées de louer des appartements d'un prix élevé, et qui cependant ne possèdent pas des revenus en rapport avec leur location. Un impôt de répartition, de quelque manière qu'on l'établisse, sera plus facile à percevoir que celui qui nous est proposé par la Commission et par le Ministère.

D'ailleurs, il me semble que l'on pourrait suivre en tout point la loi française de 1832; on ferait certainement beaucoup mieux que d'aller consulter les lois belge et hollandaise que l'on peut, avec raison, considérer comme une innovation trop peu en rapport avec notre législation actuelle.

ALFIERI. Due parole solamente per avvalorare l'asserzione testè fatta. Se dalla legge del 1818 si volesse ricavare il prodotto desiderato dall'onorevole senatore Picolet, converrebbe necessariamente aumentare le quote che ora formano il *maximum* delle due classi in cui si divide la popolazione. Ora la minima è d'un franco e mezzo; la superiore di tre lire. Per ricavare sei volte tanto, anzi non sei, ma sette volte tanto, bisognerebbe portare l'infima a dieci lire, e la superiore a venti. Ora io domando se vi sia giustizia, se vi sia equità, se vi sia speranza di poter ottenere un prodotto quale egli lo vorrebbe da questa tassa così stabilita. Egli adduce l'esempio delle contribuzioni francesi; e veramente in Francia la mobile è tassa di ripartizione.

Mi rincresce di non avere alla mano gli ultimi documenti dai quali potrebbe risultare il vero ammontare della tassa mobile in Francia; ma se io mi riferisco a quelli di qualche anno fa, la tassa puramente mobile, qual è quella di cui si tratta, dava allora per tutta la Francia un valore di 4 o 5 milioni. Sì. . . .

PICOLET. C'est parce qu'on ne demandait que cette somme et qu'on n'avait pas besoin de plus d'argent.

ALFIERI. Ma non si domandava che quella somma, perchè non si poteva domandarne una maggiore, la quale non si sarebbe ottenuta: era quella appunto che si stimava giusta. Ora io chieggo, se mentre vi sono in Francia tali imposizioni, ove questa fosse così equa, semplice e sicura, non le si sarebbe data la preferenza? Bisognerebbe supporre che i francesi non sappiano cosa aggrava e cosa non aggrava; cosa è possibile e cosa è impossibile, e che una tassa di ripartizione non può esistere, se non quando la quota che tocca a ciascuno è minima. Questo è un principio che pare non sia contrastabile da chiunque abbia la menoma conoscenza di cose di

finanza. Una tassa di ripartizione che debba estendersi generalmente non è possibile, se non colla condizione di una quotità in termine minimo.

Dunque, siccome qui la tassa sarebbe superiore di 4 o 5 volte a quella che esiste in Francia, non mi pare che l'esempio di quella nazione possa essere utilmente adottato; io quindi mi confermo sempre più nell'opinione già espressa, cioè che la proposta dell'onorevole senatore Picolet non sia punto ammissibile.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Bisogna che prima io domandi se la proposizione, che mi riserbo di caratterizzare, del senatore Picolet, abbia l'appoggio del Senato.

Chi appoggia la proposizione del senatore Picolet, voglia levarsi.

(Non è appoggiata.)

Cessa l'argomento della discussione.

Riprendo l'articolo 1° della Commissione.

Chi approva l'articolo 1° della Commissione, voglia levarsi.

(È approvato.)

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CERRARIO, ministro delle finanze. Siccome l'adozione del 1° articolo della Commissione, escludendo le basi ministeriali, cambia tutta intera l'economia della legge, io pregherei il Senato di sospendere la discussione, affinchè, previi i concerti co' miei colleghi, possa vedere se sia il caso di lasciarla proseguire, oppure di rilirlarla.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze desidera che il Senato sospenda la discussione di questa legge affinchè possa concertarsi con i suoi colleghi, e prendere gli ordini del re sulla sorte di questa legge.

Chi vuole aderire alla sospensione chiesta dal ministro delle finanze, sorga.

(Il Senato assente.)

Invito il Senato per l'adunanza di lunedì nella quale si discuteranno le seguenti leggi:

Alienazione di beni domaniali in terraferma;

Riordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Modificazioni alla tariffa doganale;

Disposizioni relative alla Banca nazionale.

Leggi tutte delle quali si sono già uditi i rapporti.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.